

15 MAR. 2011

N. 4565 / 2.6

Proposta di legge n.52

Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21
(Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituzioni e attività culturali)

Emendamenti proposti dai consiglieri:

Roberto Albani

Caterina Bili

Walter Jansen

Carlo Panni

Daniela Lotti

Tozzoli Matteo

Emendamenti alla pdl 52

Art. 1

Inserimento dell'articolo 01 nella pdl 52

1. Prima dell'articolo 1 della proposta di legge 52 è inserito il seguente articolo

Art. 01

Inserimento dell'articolo 49 bis nella l.r. 21/2010

1. Dopo l'articolo 49 della l.r. 21/2010 è inserito il seguente articolo

“Art 49 bis

Particolari tipologie strutturali cinematografiche

1. Ad integrazione e nel rispetto di quanto definito dall'articolo 22 (Apertura di sale cinematografiche) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della l. 6 luglio 2002, n. 137), ai fini della presente legge è adottata la seguente classificazione per tipologia strutturale cinematografica “multisala”:

- a) Piccola multisala: multisala comprendente un massimo di quattro sale;
- b) Media multisala: multisala comprendente da cinque ad un massimo di otto sale;
- c) Grande multisala: multisala comprendente più di otto sale.”

Art. 2

Inserimento dell'articolo 02 nella pdl 52

2. Prima dell'articolo 1 della proposta di legge 52 è inserito il seguente articolo

Art. 02

Modifiche all'articolo 50 della l.r. 21/2010

1. Al comma 1 dell'articolo 50 della l.r. 21/2010 le parole “trecento posti” sono sostituite dalle seguenti parole “settecento posti o che la tipologia strutturale cinematografica rientri fra quelle di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 49 bis.”.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 50 della l.r. 21/2010 sono inseriti i seguenti commi:
“2bis Per le tipologie strutturali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 49 bis, in sede di conferenza di servizi deve essere acquisito anche il parere della maggioranza dei comuni o dei comuni che amministrano la maggioranza dei cittadini residenti dello stesso quadrante o sub area di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Giunta regionale 1° aprile 2009, n. 15/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 – Codice del Commercio), nonché dei comuni confinanti non ricompresi nel sistema economico locale (SEL).
2ter. Per le tipologie strutturali di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 49 bis, l'autorizzazione rilasciata a conclusione del procedimento in sede di conferenza di servizi può essere condizionata da prescrizioni vincolanti volte a garantire un utilizzo della struttura anche a fini culturali, educativi e di socializzazione da parte della collettività.
2 quater. Per le tipologie strutturali di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 49bis, l'autorizzazione rilasciata a conclusione del procedimento in sede di conferenza di servizi può concedere un incremento massimo del 15% dei posti richiesti, purchè tale incremento non riconduca la struttura nella tipologia di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 49 bis, condizionandola con prescrizioni vincolanti finalizzate alla realizzazione, nell'ambito della struttura stessa, di spazi e servizi culturali ed educativi per il territorio, in base agli indicatori di cui al comma 1 bis dell'articolo 51. Detti spazi e servizi devono essere aggiuntivi rispetto a quelli oggetto delle eventuali prescrizioni di cui al comma 2 ter. Il

regolamento di attuazione di cui all'articolo 53 definisce le tipologie degli spazi e dei servizi suddetti. I posti aggiuntivi di cui al presente comma non vengono computati ai fini del rispetto degli indicatori regionali assunti in rapporto alla popolazione, di cui al comma 1 dell'articolo 51.”.

3. Al comma 7 dell'articolo 50 della l.r. 21/2010 dopo le parole “nonché le” è inserita la seguente parola “ulteriori”.

Art. 3

Modifiche all'articolo 1 della pdl 52

1. L'articolo 1 della proposta di legge 52 è sostituito dal seguente:

Art. 1

Modifiche all'articolo 51 della l.r. 21/2010

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 51 della l.r. 21/2010 sono inseriti i seguenti commi:
“1 bis. Relativamente alle tipologie strutturali cinematografiche di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 49 bis, gli indicatori tengono conto anche dell'ubicazione delle strutture soggette a procedimento autorizzatorio, particolarmente in relazione alla vivibilità dell'area, intesa come presenza o assenza di spazi e servizi culturali, educativi e di socializzazione per la collettività.
1 ter. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 53 definisce gli indicatori regionali di cui ai commi 1 e 1bis.”

Art. 4

Modifiche all'articolo 2 della pdl 52

1. L'articolo 2 della proposta di legge 52 è sostituito dal seguente:

Art. 2

Modifiche all'articolo 53 della l.r. 21/2010

1. Dopo la lettera t) del comma 2 dell'articolo 53 della legge 21/2010 sono inserite le seguenti lettere:
“t bis) le tipologie degli spazi e dei servizi di cui al comma 2 quater dell'articolo 50.
t ter) gli indicatori di cui al comma 1 e 1 bis dell'articolo 51.”

<p style="text-align: center;">Art. 49 <i>- Oggetto e obiettivi</i></p> <p>1. Il presente capo disciplina le funzioni amministrative della Regione Toscana e degli enti locali in materia di autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché all'ampliamento di sale e arene già in attività.</p> <p>2. Nell'ambito dei principi di cui all' articolo 2, la Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione dell'esercizio cinematografico sulla base dei seguenti obiettivi generali:</p> <p>a) favorire l'offerta in relazione alle esigenze dei cittadini, con particolare riguardo alla produzione di qualità, all'integrazione delle sale nel contesto sociale e ambientale e in relazione alle caratteristiche del sistema delle infrastrutture e della mobilità;</p> <p>b) sviluppare e innovare una rete di sale cinematografiche efficiente, diversificata, capillare sul territorio e tecnologicamente avanzata, anche promuovendo l'adozione da parte degli esercenti di una carta dei servizi, nella quale siano specificati anche gli standard tecnici di proiezione, le caratteristiche dell'allestimento delle sale e degli arredi, i servizi accessori eventualmente forniti;</p> <p>c) valorizzare la funzione dell'esercizio cinematografico per la qualità urbana e sociale delle città e del territorio, favorendo anche la riqualificazione e il riuso di aree urbane, nonché la loro vivibilità e sicurezza;</p> <p>d) salvaguardare i centri storici, favorendo la presenza adeguata di esercizi;</p> <p>e) salvaguardare e riqualificare il sistema nelle zone montane, nei comuni minori e in quelli particolarmente svantaggiati;</p> <p>f) favorire un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di strutture, assicurando il rispetto del principio della libera concorrenza.</p>	
	<p style="text-align: center;">Art 49 bis <i>Particolari tipologie strutturali cinematografiche</i></p> <p>1. Ad integrazione e nel rispetto di quanto definito dall'articolo 22 (Apertura di sale cinematografiche) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della l. 6 luglio 2002, n. 137), ai fini della presente legge è adottata la seguente classificazione per tipologia strutturale cinematografica "multisala":</p> <p>a) Piccola multisala: multisala comprendente un massimo di quattro sale;</p> <p>b) Media multisala: multisala comprendente da cinque ad un massimo di otto sale;</p> <p>c) Grande multisala: multisala comprendente più di otto sale.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 50 <i>- Autorizzazione all'esercizio cinematografico</i></p> <p>1. La realizzazione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonché l'ampliamento di sale cinematografiche già in attività, sono subordinati ad autorizzazione solamente nel caso in cui la capienza complessiva sia o divenga superiore a trecento posti.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 50 <i>- Autorizzazione all'esercizio cinematografico</i></p> <p>1. La realizzazione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonché l'ampliamento di sale cinematografiche già in attività, sono subordinati ad autorizzazione solamente nel caso in cui la capienza complessiva sia o divenga superiore a settecento posti o</p>

2. L'autorizzazione di cui al comma 1, è rilasciata, nel rispetto degli indicatori di cui all'articolo 51, dal comune territorialmente competente, acquisito il parere della Regione, che viene espresso in sede di conferenze dei servizi, ai sensi della l.r. 40/2009 .

3. Il comune territorialmente competente definisce altresì la correlazione dei procedimenti di rilascio del titolo abilitativo edilizio inerente l'immobile e dell'autorizzazione di cui al comma 1, prevedendone la contestualità.

4. Le domande di autorizzazione sono inoltrate al comune territorialmente competente e sono esaminate dal comune con le procedure in tema di sportello unico delle attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20 comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

5. L'inattività dell'esercizio cinematografico autorizzato per un periodo superiore a un anno comporta la decadenza dall'autorizzazione.

6. Restano ferme le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi richiesti a fini urbanistici, o comunque per fini diversi da quelli di cui alla presente legge.

7. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 53, definisce le tipologie e i requisiti tecnici delle strutture cinematografiche, nonché le tipologie di intervento soggette ad autorizzazione.

che la tipologia strutturale cinematografica rientri fra quelle di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 49 bis.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1, è rilasciata, nel rispetto degli indicatori di cui all'articolo 51, dal comune territorialmente competente, acquisito il parere della Regione, che viene espresso in sede di conferenze dei servizi, ai sensi della l.r. 40/2009 .

2bis Per le tipologie strutturali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 49 bis, in sede di conferenza di servizi deve essere acquisito anche il parere della maggioranza dei comuni o dei comuni che amministrano la maggioranza dei cittadini residenti dello stesso quadrante o sub area di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Giunta regionale 1° aprile 2009, n. 15/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 – Codice del Commercio), nonché dei comuni confinanti non ricompresi nel sistema economico locale (SEL).

2ter. Per le tipologie strutturali di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 49 bis, l'autorizzazione rilasciata a conclusione del procedimento in sede di conferenza di servizi può essere condizionata da prescrizioni vincolanti volte a garantire un utilizzo della struttura anche a fini culturali, educativi e di socializzazione da parte della collettività.

2 quater. Per le tipologie strutturali di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 49bis, l'autorizzazione rilasciata a conclusione del procedimento in sede di conferenza di servizi può concedere un incremento massimo del 15% dei posti richiesti, purchè tale incremento non riconduca la struttura nella tipologia di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 49 bis, condizionandola con prescrizioni vincolanti finalizzate alla realizzazione, nell'ambito della struttura stessa, di spazi e servizi culturali ed educativi per il territorio, in base agli indicatori di cui al comma 1 bis dell'articolo 51. Detti spazi e servizi devono essere aggiuntivi rispetto a quelli oggetto delle eventuali prescrizioni di cui al comma 2 ter. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 53 definisce le tipologie degli spazi e dei servizi suddetti. I posti aggiuntivi di cui al presente comma non vengono computati ai fini del rispetto degli indicatori regionali assunti in rapporto alla popolazione, di cui al comma 1 dell'articolo 51.

3. Il comune territorialmente competente definisce altresì la correlazione dei procedimenti di rilascio del titolo abilitativo edilizio inerente l'immobile e dell'autorizzazione di cui al comma 1, prevedendone la contestualità.

4. Le domande di autorizzazione sono inoltrate al comune territorialmente competente e sono esaminate dal comune con le procedure in tema di sportello unico delle attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20 comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

	<p>5. L'inattività dell'esercizio cinematografico autorizzato per un periodo superiore a un anno comporta la decadenza dall'autorizzazione.</p> <p>6. Restano ferme le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi richiesti a fini urbanistici, o comunque per fini diversi da quelli di cui alla presente legge.</p> <p>7. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 53, definisce le tipologie e i requisiti tecnici delle strutture cinematografiche, nonché le ulteriori tipologie di intervento soggette ad autorizzazione.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 51</p> <p style="text-align: center;"><i>- Indicatori regionali, monitoraggio e informazione</i></p> <p>1. Gli indicatori regionali tengono conto dei dati quantitativi e qualitativi sull'andamento del consumo cinematografico, anche in rapporto alla popolazione, del livello qualitativo degli impianti, degli strumenti tecnologici e delle attrezzature, e delle caratteristiche della viabilità per i percorsi di avvicinamento e accesso.</p> <p>2. La Giunta regionale realizza e mette a disposizione dei comuni un sistema informativo della rete distributiva ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 50, comma 1. La Giunta regionale realizza altresì il monitoraggio sulle autorizzazioni rilasciate e ne comunica annualmente i risultati in occasione della trasmissione del documento di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 5, comma 3.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 51</p> <p style="text-align: center;"><i>- Indicatori regionali, monitoraggio e informazione</i></p> <p>1. Gli indicatori regionali tengono conto dei dati quantitativi e qualitativi sull'andamento del consumo cinematografico, anche in rapporto alla popolazione, del livello qualitativo degli impianti, degli strumenti tecnologici e delle attrezzature, e delle caratteristiche della viabilità per i percorsi di avvicinamento e accesso.</p> <p>1 bis. Relativamente alle tipologie strutturali cinematografiche di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 49 bis, gli indicatori tengono conto anche dell'ubicazione delle strutture soggette a procedimento autorizzatorio, particolarmente in relazione alla vivibilità dell'area, intesa come presenza o assenza di spazi e servizi culturali, educativi e di socializzazione per la collettività.</p> <p>1 ter. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 53 definisce gli indicatori regionali di cui ai commi 1 e 1bis.</p> <p>2. La Giunta regionale realizza e mette a disposizione dei comuni un sistema informativo della rete distributiva ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 50, comma 1. La Giunta regionale realizza altresì il monitoraggio sulle autorizzazioni rilasciate e ne comunica annualmente i risultati in occasione della trasmissione del documento di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 5, comma 3.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 53</p> <p style="text-align: center;"><i>- Regolamento di attuazione</i></p> <p>1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione approva il relativo regolamento di attuazione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e sentite le associazioni rappresentative degli enti locali e delle parti sociali.</p> <p>2. Il regolamento di cui al comma 1, disciplina, in particolare, i seguenti oggetti:</p> <p>a) modalità di realizzazione e gestione del sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali di cui all'articolo 9;</p> <p>b) indirizzi e criteri generali per la definizione del costo dei biglietti per i musei e gli ecomusei ai sensi dell'articolo 11;</p> <p>c) i criteri generali per la definizione degli oneri a carico degli utenti delle biblioteche e degli archivi, ai sensi dell'articolo 11;</p> <p>d) i requisiti per la costituzione dei sistemi museali di cui all'articolo 17;</p> <p>e) i requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo ed ecomuseo di rilevanza regionale ai sensi</p>	<p style="text-align: center;">Art. 53</p> <p style="text-align: center;"><i>- Regolamento di attuazione</i></p> <p>1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione approva il relativo regolamento di attuazione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e sentite le associazioni rappresentative degli enti locali e delle parti sociali.</p> <p>2. Il regolamento di cui al comma 1, disciplina, in particolare, i seguenti oggetti:</p> <p>a) modalità di realizzazione e gestione del sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali di cui all'articolo 9;</p> <p>b) indirizzi e criteri generali per la definizione del costo dei biglietti per i musei e gli ecomusei ai sensi dell'articolo 11;</p> <p>c) i criteri generali per la definizione degli oneri a carico degli utenti delle biblioteche e degli archivi, ai sensi dell'articolo 11;</p> <p>d) i requisiti per la costituzione dei sistemi museali di cui all'articolo 17;</p> <p>e) i requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo ed ecomuseo di rilevanza regionale ai sensi</p>

dell'articolo 20;

f) le modalità di presentazione e i contenuti dell'istanza di riconoscimento della qualifica di museo ed ecomuseo di rilevanza regionale ai sensi dell'articolo 21;

g) le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione tecnica regionale per i musei e gli ecomusei di cui all'articolo 22;

h) i requisiti essenziali per la costituzione delle reti documentarie locali di cui all'articolo 28, comma 2;

i) i requisiti organizzativi e di servizio degli istituti responsabili del coordinamento dei servizi di rete di cui all'articolo 28, comma 6;

l) le attività finalizzate all'individuazione dell'archivio della produzione editoriale regionale di cui all'articolo 25;

m) le modalità di presentazione e valutazione delle domande ai fini della formazione della tabella regionale delle istituzioni culturali di cui all'articolo 31, comma 3;

n) i requisiti, le modalità e i termini per l'accreditamento degli enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo di cui all'articolo 36;

o) i requisiti per la composizione e le modalità di organizzazione e funzionamento della Commissione regionale per lo spettacolo dal vivo di cui all'articolo 37;

p) i criteri di ammissibilità e di valutazione dei progetti nel settore dello spettacolo di cui all'articolo 40, comma 1;

q) la composizione ed il funzionamento del nucleo di valutazione di cui all'articolo 40, comma 3;

r) i requisiti dei soggetti beneficiari degli interventi di sostegno nel settore della promozione della cultura musicale di cui all'articolo 46, comma 3;

s) i requisiti per l'iscrizione all'elenco delle riviste toscane di cultura di cui all'articolo 48, comma 3;

t) le tipologie e i requisiti tecnici delle strutture cinematografiche e le tipologie di intervento soggette all'autorizzazione di cui all'articolo 50.

dell'articolo 20;

f) le modalità di presentazione e i contenuti dell'istanza di riconoscimento della qualifica di museo ed ecomuseo di rilevanza regionale ai sensi dell'articolo 21;

g) le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione tecnica regionale per i musei e gli ecomusei di cui all'articolo 22;

h) i requisiti essenziali per la costituzione delle reti documentarie locali di cui all'articolo 28, comma 2;

i) i requisiti organizzativi e di servizio degli istituti responsabili del coordinamento dei servizi di rete di cui all'articolo 28, comma 6;

l) le attività finalizzate all'individuazione dell'archivio della produzione editoriale regionale di cui all'articolo 25;

m) le modalità di presentazione e valutazione delle domande ai fini della formazione della tabella regionale delle istituzioni culturali di cui all'articolo 31, comma 3;

n) i requisiti, le modalità e i termini per l'accreditamento degli enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo di cui all'articolo 36;

o) i requisiti per la composizione e le modalità di organizzazione e funzionamento della Commissione regionale per lo spettacolo dal vivo di cui all'articolo 37;

p) i criteri di ammissibilità e di valutazione dei progetti nel settore dello spettacolo di cui all'articolo 40, comma 1;

q) la composizione ed il funzionamento del nucleo di valutazione di cui all'articolo 40, comma 3;

r) i requisiti dei soggetti beneficiari degli interventi di sostegno nel settore della promozione della cultura musicale di cui all'articolo 46, comma 3;

s) i requisiti per l'iscrizione all'elenco delle riviste toscane di cultura di cui all'articolo 48, comma 3;

t) le tipologie e i requisiti tecnici delle strutture cinematografiche e le tipologie di intervento soggette all'autorizzazione di cui all'articolo 50.

t bis) le tipologie degli spazi e dei servizi di cui al comma 2 quater dell'articolo 50.

t ter) gli indicatori di cui al comma 1 e 1 bis dell'articolo 51.